

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RITIRO, TRASPORTO, CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI O RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE E DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ISPICA- PER LA DURATA DI GIORNI 180

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto è il servizio di accalappiamento, cura, custodia e mantenimento dei cani per un numero massimo di 170 cani pro die, in attuazione della Legge n. 281/1991, della Legge Regionale n. 15/2000 ed un virtù di quanto stabilito nel D.P. n. 7 del 12/01/2007. Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato. L'appalto prevede una spesa complessiva di € 84.150,00 oltre IVA.

L'importo a base d'asta è fissato in **€ 2,75**, oltre IVA al giorno per ciascun animale custodito. A tal fine si precisa che nel numero massimo di 170 cani sono già computati i cani randagi attualmente ospitati nelle varie strutture ad oggi utilizzate dal Comune di Ispica per il servizio in oggetto, il cui trasferimento rimane a carico della Ditta aggiudicataria.

L'attività oggetto dell'appalto prevede, in particolare, la gestione dei seguenti servizi:

- a)- accalappiamento dei cani segnalati;
 - b)- ritiro e trasporto dei cani accalappiati nel territorio comunale di Ispica;
 - c)- cura, custodia e mantenimento dei cani presso struttura di ricovero idonea e conforme alla normativa e munita delle necessarie autorizzazioni sanitarie di proprietà o nel possesso dell'aggiudicatario;
 - d)- tutti gli interventi e le cure sanitarie ordinarie e straordinarie atte a garantire la regolarità dello stato igienico e sanitario degli animali custoditi;
 - e)- trasporto, smaltimento e distruzione delle carcasse dei cani deceduti presso impianto autorizzato.
- L'aggiudicatario emetterà poi apposita fattura al Comune di Ispica, che sopporta l'intera spesa per i suddetti periodi di tempo.

ART. 2 REQUISITI DELLA STRUTTURA

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, in possesso di una struttura adibita a canile, munita di regolari autorizzazioni rilasciate dal Comune e dalla ASP territorialmente competenti, oltre che da altri eventuali enti/istituzioni/organismi competenti. La struttura dovrà, a pena di esclusione, essere in possesso di tutti i requisiti contenuti nella L.R. n. 15/2000 e D.P. n. 7 del 12 gennaio 2007 (Regolamento esecutivo dell'art. 4 della L.R. 3 luglio 2000, n. 5 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo") oltre che dalle Leggi Nazionali vigenti in materia. La ditta dovrà essere in regola con tutte le autorizzazioni di legge, sia di carattere sanitario che fiscale, per quanto riguarda la custodia e il mantenimento di tutti i tipi di cani sia nella fase di osservazione sanitaria che in quella di rifugio.

ART. 3 CONSEGNA E RITIRO DEGLI ANIMALI

Il servizio di accalappiamento, cattura dei cani randagi, abbandonati o comunque vaganti sul territorio comunale sarà effettuato dalla ditta aggiudicataria su segnalazione del Responsabile del Settore Polizia Municipale e Randagismo del Comune di Ispica o suo delegato. L'accalappiamento, il ritiro degli animali dal territorio comunale e il trasporto alla struttura canile sarà a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 4

LA STRUTTURA DI RICOVERO

L'Azienda Sanitaria Provinciale dove è situato il canile provvederà all'identificazione dei cani catturati mediante l'inoculazione di microchip.

La ditta aggiudicataria dovrà trasmettere all'ufficio Polizia Municipale e Randagismo del Comune di Ispica i seguenti dati:

- verbale dell'esito della cattura, con data, ora e luogo della cattura;
- i dati segnaletici dell'animale (sesso, colore, taglia, condizioni di salute);
- eventuale numero di microchip (nel caso in cui il cane catturato sia già registrato all'anagrafe canina).

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la tenuta di un registro di carico e scarico con tutti i dati segnaletici del cane (data e numero verbale affidamento, data e numero microchip, decesso o affidamento a terzi), nonché garantire tutte le vaccinazioni occorrenti in caso di affido.

I cani, per essere facilmente individuabili, oltre al microchip, che sarà effettuato dal Servizio Veterinario della ASP territorialmente competente, dovranno essere dotati, a cura del titolare del rifugio, di collare o medaglietta o altro sistema analogo, riportante il numero di identificazione corrispondente a quello riportato sul registro di carico e scarico degli animali, nonché la data di ingresso in canile e l'identificativo "Comune di Ispica".

La ditta aggiudicataria non potrà in nessun caso accettare la diretta consegna di animali da parte di terzi se non previa autorizzazione del responsabile (o suo delegato) del Comando Polizia Municipale di Ispica.

ART. 5

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Il servizio dovrà essere svolto con la stretta osservanza di quanto previsto dal presente capitolato e da tutte le normative nazionali e regionali vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a:

- a)- sistemare i cani del Comune di Ispica in apposite strutture;
- b)- garantire la cura, custodia e il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per gli stessi, secondo regole di buona condotta e diligente cura;
- c)- alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dal Comune con mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
- d)- assicurare a ciascun cane la superficie minima prevista dalla vigente normativa;
- e)- tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico sanitarie ottimali rimuovendo giornalmente le deiezioni liquide e solide;
- f)- eseguire la pulizia costante anche delle aree di pertinenza;
- g)- effettuare periodici e adeguati interventi di disinfezione, disinfestazione antiparassitaria e derattizzazione dell'intera area adibita a canile. I cani ricoverati dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali visite, cure, interventi chirurgici, terapie e quanto dovesse rendersi necessario per la salute degli stessi, a spese della ditta aggiudicataria;
- h)- consentire l'accesso al canile secondo il calendario stilato di comune accordo, a cittadini, scolaresche e associazioni di protezione animale, stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo-cane-ambiente e garantendo una decorosa accoglienza e la sicurezza per i visitatori. In particolare, la ditta aggiudicataria si impegna a mantenere un orario di apertura al pubblico di almeno 3 ore giornaliere per almeno 6 giorni la settimana (festivi esclusi);
- j)- garantire tutte le necessarie vaccinazioni e sterilizzazioni occorrenti in caso di affido e non;

k)- nel caso in cui si tratti di struttura ubicata al di fuori del territorio di competenza della ASP 7 di Ragusa, la ditta aggiudicataria dovrà garantire il trasporto degli animali catturati sul territorio comunale presso la struttura stessa.

In tal caso, in accordo con il personale della Polizia Municipale del Comune di Ispica dovrà effettuare il ritiro degli animali catturati presso il luogo concordato dalle parti, senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente;

l)- garantire la reperibilità h 24, tutti i giorni, compresi i festivi, per il ricevimento dei cani catturati; garantire la reperibilità h 24, tutti i giorni, compresi i festivi, ed entro un'ora al massimo dalla segnalazione da parte della Polizia Municipale o dalle Forze dell'Ordine.

m)- I cani ricoverati nella struttura possono essere dati in adozione.

La formalizzazione dell'atto di affidamento/adozione deve avvenire mediante compilazione di un documento specifico. Il responsabile del canile, o l'incaricato del Comando Polizia Municipale, trasmette entro tre giorni l'atto di adozione al Comune e alla ASP presso la quale è registrato il cane, quest'ultima aggiorna la variazione anagrafica nella banca dati regionale.

L'adozione non può avvenire prima che siano trascorsi 15 giorni dalla cattura del cane, ed ha natura di affidamento temporaneo fino a che non siano trascorsi i 60 giorni di tempo previsti dalla legge perché un eventuale proprietario reclami la proprietà del cane catturato. Trascorsi i 60 giorni dalla cattura senza che nessuno abbia reclamato la proprietà del cane (e senza che l'interessato abbia formalmente rinunciato all'adozione), l'affidamento temporaneo diventa automaticamente definitiva e l'affidatario acquista la piena proprietà del cane adottato. Sono a carico del proprietario che ne richiede la restituzione i costi di cattura, trasporto, custodia e mantenimento.

ART. 6 CONTROLLI

Il Settore Polizia Municipale e Randagismo del Comune di Ispica, cui è demandato il controllo sull'esatto e corretto svolgimento del servizio, dovrà espletare le seguenti verifiche:

- controllo e verifica dei registri di entrata e uscita dei cani e corrispondenza con i verbali dell'esito di cattura;
- visite periodiche per accertare l'esistenza in vita degli animali custoditi e ispezioni per accertare le idonee condizioni igieniche di mantenimento dei cani;
- liquidazione, con cadenza mensile, delle competenze spettanti alla ditta aggiudicataria del servizio dietro presentazione di regolare fattura e di tutti i documenti e dati necessari per la liquidazione (dati relativi alla trasparenza sui flussi finanziari) e previo accertamento da parte del Comune della regolarità contributiva della ditta.

ART. 7 DECESSO DEI CANI RICOVERATI

In caso di decesso di un animale custodito in struttura, la ditta aggiudicataria provvederà a dare immediata comunicazione al Settore Polizia Municipale e al Servizio Veterinario competente, il quale provvederà a redigere apposito verbale prima dell'inoltro della carcassa presso un impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs 508/92 e smi.

ART. 8 AFFIDAMENTO IN ADOZIONE A TERZI

Oltre a quanto precisato al precedente articolo 5, lett. m), nel caso di richiesta di adozione di uno o più cani da parte di privati, la ditta aggiudicataria potrà procedere direttamente, previo parere del servizio veterinario ASP competente per territorio, dandone formale comunicazione al Comando di Polizia Municipale e trasmettendo apposito documento datato e sottoscritto dall'adottante per ricevuta

del cane e riportante i dati del cane (data e numero di carico nel registro, microchip, ecc.). In tal caso la ditta dovrà provvedere, a propria cura e spese, a tutte le necessarie vaccinazioni, sterilizzazioni e non avrà nulla a pretendere dall'Ente per la riduzione degli introiti.

ART. 9

DURATA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E IMPORTO A BASE D'ASTA

L'appalto avrà la durata di giorni 180 (centottanta) decorrenti dalla data del verbale di consenga . Il servizio verrà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 95, del superiore Decreto Legislativo in quanto prezzi già stabiliti nel Regolamento Regionale approvato con D.P. n. 7 del 12/01/2007.

A tal fine, l'elenco prezzi posto a base di gara è il seguente:

- euro 2,75 oltre IVA per il costo giornaliero del servizio di “accalappiamento, ritiro, trasporto, cura, custodia e mantenimento dei cani abbandonati o randagi catturati nel territorio comunale e di proprietà del comune di Ispica”, per ogni singolo cane, per un importo complessivo presunto del servizio di euro 84.150,00 IVA esclusa. L'importo è da intendersi indicato ai soli fini della formulazione dell'offerta. Il prezzo a base d'asta è riferito a tutti i tipi di cani, compresi i cuccioli nati da cagne gravide al momento della cattura, ed è onnicomprensivo di qualsiasi altro onere relativo a mezzi e personale per l'espletamento del servizio di cura, custodia e mantenimento di cui al presente capitolato.

ART. 10

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti, collettivi fino alla loro sostituzione. L'aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale. Qualora l'appaltatore non risulti in regola con gli obblighi relativi al personale, codesta Amministrazione la inviterà a regolarizzare la posizione entro 10 giorni. Trascorso inutilmente tale termine si procederà alla risoluzione del contratto ed alla sospensione dell'erogazione dei crediti fino a quel momento maturati per la quota necessaria a tutelare e garantire i lavoratori. Nel qual caso, il servizio verrà affidato alla concorrente che segue immediatamente in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'appaltatore.

ART. 11

RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni in vigore in materia di sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro e in particolare a quanto disposto dal Decreto Legislativo 81/08. L'impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti gli accorgimenti e cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e di terzi.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Decreto Legislativo 626/94, così come modificato e/o integrato dal D.lgs 81/08 e s.m.i.

In considerazione che le attività relative alla presente procedura di appalto verranno svolte in locali propri o, comunque, nel pieno possesso dell'aggiudicatario per l'intero periodo considerato, con proprie attrezzature utilizzate per l'esercizio della sua attività, risultando sia i locali che le attrezzature estranee al committente, non trova applicazione quanto previsto dall'art.26 del D.Lgs 81/08.

ART. 12 DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'impegno assunto e dell'osservanza del presente capitolato, la ditta aggiudicataria dovrà versare un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo dell'appalto nei modi previsti dalla vigente normativa (art.106 D.Lgs 50/2016).

Detta cauzione potrà essere effettuata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da compagnie assicurative debitamente autorizzate e operanti nel territorio italiano. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente l'operatività incondizionata e senza riserva alcuna della garanzia entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltante, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cc e la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, commi 1 e 2 del c.c.

ART.13 DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

ART.14 INADEMPIMENTI E PENALITA'

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'aggiudicataria, e da questi non giustificato, il servizio non venga espletato, anche per un solo giorno, o non sia conforme a quanto previsto dal presente Capitolato speciale, l'Amministrazione applicherà una penale pari al 20% dell'importo totale del servizio da erogare in quel giorno dalla aggiudicataria. Se l'appaltatore sarà sottoposto al pagamento di 5 (CINQUE) penali il contratto si intenderà rescisso e aggiudicato alla seconda in graduatoria. L'Amministrazione riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

ART. 15 RESPONSABILITA' PER RISCHI E DANNI

La ditta aggiudicataria del servizio in argomento solleva il Comune da ogni responsabilità derivante da rischi o danni provocati nell'espletamento del servizio stesso a persone o cose, a Enti pubblici o privati. Assumendo la gestione delle attività previste nel presente Capitolato, l'Aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale, derivategli ai sensi di legge nell'espletamento delle attività richieste dallo stesso Capitolato, comprese quelle nei confronti del proprio personale dipendente, convenendo sia tale riguardo che qualsiasi onere è da intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto. A tale scopo, l'appaltatore si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia e per il periodo di validità dell'appalto, un contratto assicurativo a copertura degli eventuali danni a persone e/o cose o animali nell'espletamento del Servizio

ART. 16
FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO

Con cadenza mensile la ditta aggiudicataria emetterà fattura elettronica, riportando tutte le indicazioni di legge (in particolare, sulla tracciabilità dei flussi finanziari), articolata su:

- costo giornaliero del servizio moltiplicato per ogni animale ospitato e per i giorni di effettivo ricovero nel mese di fatturazione;

A detta fattura dovrà essere allegata una scheda riepilogativa riportante:

- l'elenco dei cani ospitati presso la struttura (con numero microchip);
- la data di entrata e di uscita (per morte o affidamento in adozione);
- i relativi giorni di presenza.

Prima della liquidazione della fattura, è obbligo di legge in capo a questa stazione appaltante richiedere il DURC sul sito degli enti previdenziali e assicurativi, al fine di verificare la posizione contributiva della ditta.

ART. 17
VERIFICHE E CONTROLLI

Al Servizio Veterinario della ASP territoriale è demandata l'attività di vigilanza e controllo sulla struttura convenzionata. Il Comune si riserva inoltre la più ampia e insindacabile facoltà, senza che l'aggiudicatario possa nulla eccepire, di effettuare in qualsiasi momento, mediante personale proprio o incaricato, verifiche e controlli circa attrezzature, locali, regolare svolgimento del servizio, ect., al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite dalla vigente legislazione e dal presente capitolato. Per la funzionalità dei controlli l'aggiudicatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria. Eventuali contestazioni verranno effettuate in contraddittorio con il responsabile della struttura.

ART. 18
CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

L'appaltatore dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà indicato, previa presentazione della necessaria documentazione richiesta. Qualsiasi spesa relativa alla stipula del contratto o conseguente a questa, fatte salve le agevolazioni previste per legge, sarà a carico dell'affidataria. La stipulazione del contratto è comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento dell'appalto.

ART. 19
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Nel caso di controversie, l'appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte, di comune accordo con l'Amministrazione Comunale, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto. Nel caso in cui le controversie e/o contestazioni non potessero essere definite tra le parti, è competente il TAR Sicilia – Sezione di Catania per le controversie di natura amministrativa, mentre per le controversie di natura civile è competente il Tribunale di Ragusa.

ART. 20
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà, ai sensi e per effetto delle norme del Codice Civile, di procedere alla risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione prestata e facendo salvi i maggiori danni subiti in conseguenza della mancata esecuzione del contratto, qualora le violazioni non vengano eliminate in seguito a formale diffida e comunque vengano ripetute più di tre volte l'anno.

ART. 21
NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si rimanda alla normativa Nazionale e Regionale in materia.